

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI (“*RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI E RISCOSSIONE TRIBUTI*”)

Il giorno 25, del mese di FEBBRAIO, anno 2014, nel Palazzo Municipale di Campagnola Cremasca (CR), sono presenti i signori Sindaci:

1. **Bergami Marcello**, nato a (.....) il, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del **COMUNE DI CASALETTO VAPRIO**, con sede in Via C.F./P.I.:, al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare n..... in data, che in copia autentica si allega sotto la lettera A).
2. **Fornaroli Marco**, nato a (.....) il, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del **COMUNE DI CREMOSANO**, con sede in Via C.F./P.I.:, al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare n..... in data, che in copia autentica si allega sotto la lettera B).
3. **Guerini Rocco Agostino**, nato a Cremosano (CR) il 05.02.1948, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del **COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA**, con sede in Via Ponte Rino n. 9 C.F./P.I.: 00308170190, al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare n. 6 in data 25.02.2014, che in copia autentica si allega sotto la lettera C).

PREMESSO:

CHE la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un'innovativa disciplina in materia e, precisamente:

- L'articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, ora individuate dall'articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.
- L'articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, il quale stabilisce che l'associazione dei Comuni deve raggiungere il limite complessivo minimo di 5.000 abitanti o il quadruplo del numero di abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

CHE l'obiettivo, che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge¹, cioè: “*il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni*”, oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.

CHE ulteriore obiettivo, che si intende perseguire, è quello della valorizzazione del senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge.

CHE i Comuni di Casaletto Vaprio, Cremosano e Campagnola Cremasca hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la funzione di: “*organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*”².

¹ Comma 25°, articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

² Articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera “**F**”.

CHE i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l'oggetto della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

CHE, con le seguenti deliberazioni consiliari, è stata approvata la presente convenzione:

- Comune di CASALETTO VAPRIO: deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di CREMOSANO: deliberazione consiliare n. del
- Comune di CAMPAGNOLA CREMASCA: deliberazione consiliare n. 6 del 25.02.2014;

VISTI altresì:

- a) gli artt. 177 ss. del d.lgs. n. 152 del 2006, concernenti la gestione dei rifiuti, e, in particolare, l'art. 198, recante le competenze dei Comuni in materia;
- b) L'art. 1 commi 639/705 L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) che ha istituito l'Imposta Unica Com.le (IUC).

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000, oltre che della già richiamata normativa (articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012), ha ad oggetto l'obbligo dei Comuni sottoscrittori a gestire in forma associata la funzione relativa a: "organizzazione e la gestione dei servizi di **raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi**".

Con la stipula di tale convenzione, **viene istituita la gestione in forma associata della predetta funzione.**

La funzione convenzionata comprende le seguenti attività:

- a) raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- b) riscossione dei tributi correlati alle attività sub "a";

Le parti prendono atto di quanto segue:

- Il **servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani** è, attualmente, gestito da Linea Gestioni - Gruppo LGH (ex Società Cremasca Servizi spa di Crema), in base ad un affidamento effettuato in aderenza alla normativa in tema di in house providing.
- La **riscossione**, oggetto della funzione in gestione associata, comprende tutte le attività non rientranti nella cd. "*riscossione coattiva*" (recupero forzoso del credito tributario, mediante pignoramento e vendita all'incanto).

Art. 2

Finalità della convenzione

La convenzione, attraverso la gestione in forma associata della funzione sopra indicata, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) Il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, quali obiettivi prefissati dal legislatore³;
- b) Efficacia, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa;
- c) Razionalizzazione della spesa pubblica;
- d) Valorizzazione del senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge;

³ Vedi nota n. 1.

- e) Qualificare ed innovare i servizi offerti, attraverso nuove ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- f) Assicurare l'economicità delle funzioni in gestione associata e dei relativi servizi, attraverso una gestione integrata degli stessi;
- g) Assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, concernenti le funzioni ed i servizi svolti in forma associata.

Art. 3

Principi della gestione in forma associata

L'organizzazione e la gestione in forma associata deve essere improntata, nel rispetto delle predette finalità, ai seguenti principi:

- o massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili;
- o "circularità" dei dipendenti dei Comuni aderenti;
- o rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento;
- o rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- o perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- o costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- o progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;
- o uniformità delle procedure amministrative nelle materie di competenza funzioni associate;
- o omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;

Art. 4

Regolamenti comunali e disposizioni applicabili

In via preliminare e sperimentale, nello svolgimento della funzione e dei correlati servizi gestiti in forma associata, le parti convengono che trovano applicazione i seguenti regolamenti del Comune delegato (Comune di Cremona), limitatamente alle attività svolte in base alla presente convenzione, che formano parte integrante del presente atto, anche se non allegati:

- a) Regolamento del Servizio di Igiene Urbana;
- b) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Successivamente, le parti convengono che potrà pervenirsi alla redazione ed approvazione di un nuovo regolamento unitario per l'esercizio associato della funzione.

Le parti definiscono, inoltre, che, in relazione ai rapporti con Linea Gestioni - Gruppo LGH, continua ad applicarsi il contratto di servizio in essere in relazione ai singoli territori comunali.

Art. 5

Comune capofila

I Sindaci dei Comuni interessati individuano nel Comune di Cremona il Comune capofila e capoconvenzione, in relazione alla funzione posta in gestione associata.

Presso il Comune capofila è costituito l'Ufficio delegato per l'esercizio della funzione in forma associata.

L'attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione relativa all'esercizio associato della funzione in oggetto è assicurata dall'ufficio di protocollo del Comune delegato; l'ufficio delegato provvede a comunicare, se necessario e opportuno, gli atti ricevuti agli altri Comuni associati.

Il Comune capofila tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la Provincia e la Regione.

Il Comune capofila redige gli schemi di atti deliberativi e regolamentari, necessari per l'esercizio della funzione e presenta i progetti, che permettono di partecipare agli eventuali bandi per l'erogazione di contributi statali, regionali e provinciali. `

Art. 6

Modalità di esercizio della funzione

I Comuni individuano, quale Ufficio Delegato per l'esercizio della funzione in forma associata, ai sensi del comma 4°, dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000,– Servizio Tributi – Area Economico/Finanziaria del Comune di Cremosano

A tal riguardo, i Comuni di Casaletto Vaprio e Campagnola Cremasca delegano al predetto ufficio del Comune di Cremosano tutte le competenze relative a:

- Vigilanza e controllo sul *servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani*, attualmente, gestito da Linea Gestioni - Gruppo LGH, in regime di in house providing. In particolare, il controllo sul rispetto del contratto di servizio, da parte del gestore. L'Ufficio delegato assicura le funzioni attinenti all'esercizio del controllo analogo sulla società Linea Gestioni - Gruppo LGH.
- Effettuazione di tutte le attività di riscossione, non rientranti nella cd. "*riscossione coattiva*" (recupero forzoso del credito tributario, mediante pignoramento e vendita all'incanto).

Il Sindaco di Cremosano è autorizzato a nominare l'attuale responsabile del predetto Ufficio quale responsabile dell'*Ufficio delegato per la gestione associata della funzione di organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi* (Ufficio unico per i Comuni di Casaletto Vaprio-Cremosano-Campagnola Cremasca).

I Comuni prendono atto che occorre far effettuare, da parte dei soggetti interessati, immediati incontri ed audizioni, volte a conoscere le attuali ed esistenti singole modalità di esercizio della funzione.

Entro il termine del 30 giugno 2014, le Amministrazioni Comunali si obbligano, mediante condivise deliberazioni di Giunta, a:

- Individuare comuni ed unitarie modalità di esercizio della singola funzione, che dovranno essere condivise e seguite da ogni Ente aderente;
- Garantire, in aderenza al principio di "circolarità" dei dipendenti, il continuo esercizio delle attività anche in caso di assenza dei dipendenti dei singoli Comuni, attraverso l'"intervento sostitutivo" dei dipendenti degli altri Comuni, individuati dal funzionario Responsabile di settore del Comune capo-convenzione;
- Individuare i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie (*Piano economico-finanziario*).

Per quanto concerne la riscossione coattiva, i Comuni si impegnano a valutare la possibilità di gestirla direttamente o attraverso affidamento ad uno dei soggetti, indicati dall'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997.

Art. 7

Beni

L'ente, sede dell'Ufficio delegato, provvede a destinare idonei locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

I beni, eventualmente occorrenti per l'esercizio associate della funzione, possono essere acquistati pro quota in comproprietà da parte di tutti gli enti associati ovvero da un singolo comune per le svolgimento delle attività associate. I beni acquistati dai singoli Comuni, esclusivamente con risorse proprie, rimangono di loro proprietà al momento ed anche successivamente alla data di sottoscrizione della convenzione.

Il comune capofila, di norma, procede, in accordo con i Comuni convenzionati che compartecipano alle spese, agli investimenti necessari per l'esercizio associato della funzione. Il rimborso della quota parte di ciascun ente è inviato al comune responsabile dell'acquisto entro 30 gg dal ricevimento della nota spese.

L'Ufficio delegato provvede a redigere l'inventario sia dei beni strumentali messi a disposizione sia dei beni strumentali acquistati successivamente alla stipula della convenzione.

Le spese per la revisione e la manutenzione dei beni utilizzati per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione sono ripartite proporzionalmente a carico dei comuni che ne richiedono l'utilizzo.

Al momento della cessazione della convenzione la conferenza dei sindaci determina la destinazione dei beni strumentali acquistati con cofinanziamento, stabilendo eventuali compensazioni in riferimento allo stato del bene ed all'ammontare delle specifiche contribuzioni dei Comuni.

Art. 8

Funzioni dell'Ufficio delegato

Il Responsabile dell'Ufficio delegato, competente per tale funzione (Ufficio delegato di Cremosano) esercita le seguenti funzioni:

- a) funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra gli enti aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e per l'efficace e corretto funzionamento della gestione associata;
- b) l'esercizio delle attività relative alle funzioni in gestione associata e l'adozione di tutti gli atti, previsti dall'articolo 107 del D.Lgs n. 267/2000;
- c) la gestione dell'eventuale personale assegnato all'Ufficio delegato, con le modalità da stabilire attraverso la redazione ed approvazione di un unico regolamento di organizzazione;
- d) funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare lo svolgimento delle attività;
- e) predisposizione del Piano economico-finanziario, sulla base delle indicazioni della Conferenza dei sindaci;
- f) predisposizione del rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di ripartizione delle spese secondo i criteri fissati dalla Conferenza dei sindaci.
- g) rappresentanza esterna degli enti associati, in relazione alle attività di gestione previste nell'esercizio della funzione associata.

Le competenze sub "e" ed "f" saranno esercitate in collaborazione e previo parere preventivo degli Uffici finanziari degli Enti aderenti o, se già esistente, dell'Ufficio comune o delegato del settore Finanziario.

Presso le sedi degli enti aderenti, possono essere individuati responsabili di procedimento, nominati fra il personale in servizio presso le amministrazioni associate.

Il personale degli enti convenzionati, coinvolto nello svolgimento della funzione attività associata, è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio di tutti i Comuni interessati.

Art. 9

Rapporti economici

I rapporti economici, relativi alla funzione in gestione associata, saranno definiti con specifico Piano economico-finanziario, sulla base delle indicazioni della Conferenza dei sindaci. Tale Piano dovrà indicare e stimare tutte le risorse, umane e strumentali, utilizzate per il corretto esercizio della funzione.

Il Piano sarà predisposto dall'Ufficio delegato in collaborazione e previo parere preventivo degli Uffici finanziari degli Enti aderenti o, se già esistente, dell'Ufficio delegato del settore Finanziario. Parimenti, per quanto riguarda la predisposizione del rendiconto di gestione annuale con

l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di ripartizione delle spese, secondo i criteri fissati dalla Conferenza dei sindaci.

Ogni ente aderente alla convenzione s'impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte agli oneri determinati dalla sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria competenza, secondo un calendario che verrà approvato unitamente al piano finanziario.

Il Piano ed il rendiconto saranno approvati dalle Giunte comunali dei rispettivi Comuni.

Art. 10

Livelli di efficacia ed efficienza nella gestione

I Comuni si obbligano a conseguire i significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come individuati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 31-bis, della legge n. 122/2010.

Art. 11

Durata, adesioni, scioglimento e recesso

La presente convenzione ha una durata di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i Comuni fondatori.

Il recesso di un Comune, possibile solo dopo il decorso del predetto triennio, deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a sei mesi e può essere esercitato solo se non determina il venir meno della dimensione ottimale, prevista dalla legge regionale in materia.

Gli enti convenzionati rinunciano a vantare diritti sulla proprietà e l'uso dei beni acquistati congiuntamente, in ogni caso in cui decidano autonomamente di recedere dal rapporto associativo e sono obbligati a contribuire al pagamento di mutui e rate di acquisto fino alla loro scadenza.

Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno i 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con provvedimento assunto a maggioranza assoluta di ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Art. 12

Organismi di coordinamento

Sono organismi di coordinamento:

- la Conferenza dei Sindaci;
- il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- L'Organismo Tecnico di Coordinamento.

Art. 13

Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un assessore o un consigliere delegato.

La Conferenza dei Sindaci viene convocata presso la sede del Comune Capo-convenzione o altra sede opportunamente individuata ed è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri.

La Conferenza assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei presenti.

La Conferenza si esprime mediante deliberazioni, costituenti primariamente atti di indirizzo politico, e provvede a:

- approvare le proposte organizzative per l'effettivo esercizio della gestione associata, elaborate e presentate dall'Organismo Tecnico;
- nominare il Presidente della Conferenza dei Sindaci e dell'organismo tecnico;
- esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
- definire annualmente i rapporti finanziari, con l'obbligo di ogni singolo Comune di inserire gli impegni correlati in sede di bilancio preventivo dell'anno in corso.
- definire le effettive quote di compartecipazione per le eventuali spese;
- autorizzare gli eventuali acquisti di beni e servizi, definendo pure la ripartizione in proprietà oppure la loro esclusiva attribuzione ad uni o più Comuni, in base agli impegni finanziari da assumere.
- esercitare poteri di indirizzo e controllo sulla gestione associata;
- incentivare ed accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi;
- valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella Convenzione, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
- proporre ulteriori funzioni amministrative da svolgere in forma associata;
- verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;

La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.

Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati, oltre ad altri soggetti ritenuti competenti per le questioni da affrontare.

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Sindaco del Comune Capo-convenzione e Referente

Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

Art. 14

Presidente

Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole pari ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei componenti.

In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Sindaco più giovane d'età.

Il mandato del Presidente è di tre anni, trascorsi i quali, viene eletto un nuovo Presidente.

Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma precedente. Qualora il Presidente cessa dalla carica di Sindaco, il Sindaco più giovane d'età convoca la Conferenza dei Sindaci entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

Art. 15

Coordinamento operativo – Organismo Tecnico

Il Segretario comunale del Comune Capo-convenzione e referente assicura il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.

Viene istituito l'**organismo tecnico**, composta da: - Segretario Comunale del Comune Capo-convenzione e referente; - gli altri Segretari Comunali; - i singoli dipendenti dei vari Comuni, interessati dalla funzione associata.

L'organismo tecnico, presieduto dal Segretario comunale del Comune referente ovvero da altro soggetto individuato dalla Conferenza dei Sindaci, esplica funzioni consultive e propositive ed, in particolare:

- adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali coinvolte nella gestione associata delle funzioni;
- svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comunali;
- attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci;
- verifica l'andamento delle gestioni associate ed informa la Conferenza dei Sindaci, tramite il Presidente.

Art. 16

Organizzazione degli uffici e del personale

Il modello di organizzazione degli uffici e del personale delle funzioni gestite in forma associata sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, all'integrazione del personale.

Art. 17

Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione

Le proposte di modificazioni della presente convenzione sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano, a maggioranza assoluta, entro i successivi sessanta giorni.

Con periodicità almeno annuale, la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Art. 18

Disposizioni fiscali

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Art. 19

Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente a oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dagli enti convenzionati sono raccolti presso l'Ufficio delegato per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il responsabile dell'Ufficio delegato.

I dati trattati saranno utilizzati dagli enti convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

..... (Comune di CASALETTO VAPRIO)

..... (Comune di CREMOSANO)

..... (Comune di CAMPAGNOLA CREMASCA)